

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2007, n. 8

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

(BUR n. 7 del 16 aprile 2007, supplemento straordinario n. 5 del 30 aprile 2007)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alle LL.RR. 29 giugno 2007, n. 14 , 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, n. 36 e 23 dicembre 2011, n. 47)

Art. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva”.

2. Ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5 per cento degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

3. Gli incarichi di segretario particolare e di responsabile amministrativo, quelli di componente, supporto tecnico, autista di strutture speciali, nonché quello di collaboratore esperto del Consigliere, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia da tale data.

4. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali dalla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, il trattamento economico del segretario particolare e del responsabile amministrativo di cui al comma 3, dell'art. 8, legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall'art. 1, legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 74,¹ deve intendersi determinato in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

5. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

¹ Leggasi legge regionale 29 ottobre 2001, n. 24

“Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla Pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva”.

6. Quanto previsto dal precedente comma si applica anche ai componenti delle strutture ausiliarie di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

7. Le funzioni di Direttore Generale Vicario presso i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere assegnate esclusivamente in caso di assenza del titolare protratta per un periodo superiore a 3 giorni e limitatamente alla durata della stessa.

8. Tutti gli incarichi di cui ai commi 5, 6 e 7 conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia a far tempo da tale data.

Art. 2

1. La legge regionale 13 maggio 1996 , n. 8, è inoltre così modificata:
all'articolo 2, comma 1, le parole da “dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai Dipartimenti” sono sostituite con le parole “del Segretario generale”.

2. All'articolo 3, comma 1, le parole “e di capi Dipartimento” sono abrogate.

3. All'articolo 6, comma 1, la parola “Dipartimenti” è sostituita dalle parole “Aree Funzionali”.

4. All'articolo 6, comma 1 , le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:

“a) Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;²”

²Lettera così modificata dall'art. 43, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Successivamente modificata dall'art. 26, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

b) Le Aree Funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall' ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2002, n. 26. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretariato generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge”.

5. All'articolo 6, comma 1, lett. c), le parole “dei Dipartimenti” sono sostituite dalle parole “delle Aree Funzionali”; al comma 2, le parole “dei Dipartimenti” sono sostituite con le parole “del Segretariato generale”.

6. All'articolo 7, la cui denominazione è così modificata “Compiti del Segretario generale e dei dirigenti di Area Funzionale”, al comma 1, le parole “o ai Dipartimenti” sono sostituite dalle parole “è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'ufficio di Presidenza. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti:”.

7. *L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

“Art. 7

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;

b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;

g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

4. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.³

8. “1. La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.⁴”.

9. All'articolo. 9, comma 5, alle parole “Direttore di Dipartimento” sono sostituite le parole “Segretario generale”.

10. L'articolo 13, comma 2, le parole “Le funzioni dirigenziali” sono sostituite dalle parole “La funzione dirigenziale”; le parole “sono conferite” sono sostituite dalle parole “é conferita”; le parole “ed ai responsabili di Dipartimento” sono abrogate.

11. L'articolo 15, la cui denominazione è sostituita dalla seguente “Segretario generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto”, al comma 1, le parole “dirigente di livello generale” sono sostituite dalle parole “Segretario generale e dirigente di Area Funzionale”.

³Comma modificato dall'art. 26, comma 1, quarto trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

⁴Comma modificato dall'art. 6, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

12. All'articolo 16, la cui denominazione è così modificata: “Conferenze di Area Funzionale”, al comma 1, 2, 3 e 4, tutte le parole “dipartimento/i” sono sostituite dalle parole “Area/e Funzionale/i”; la parola “direttore” di cui ai commi 2, 3 e 4, è sostituita dalla parola “dirigente”.

13. L'articolo 17, la cui denominazione è così modificata “Trattamento economico del Segretario generale”, al comma 1, le parole “ed ai direttori di Dipartimento”) sono abrogate. La parola “esercitano” è sostituita dalla parola “esercita”. Al comma 2, le parole “Ai dirigenti” sono sostituite le parole “Al Segretario generale”. Alla parole “assunti” è sostituita la parola “assunto”.

14. All'articolo 18, comma 1, dopo le parole “del Consiglio regionale”) sono inserite le seguenti parole “, compresi i dirigenti preposti alle Aree Funzionali”.

15. All'articolo 22, ai commi 1 e 2, le parole “dipartimenti/o” sono sostituite con le parole “Aree/a”.

16. L'articolo 25 è interamente sostituito dal seguente:

“1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici”.

17. All'articolo 26 della stessa legge, la parola “dipartimentali” è sostituita dalla parola “funzionali”.

18. All'articolo 27, comma 1, le parole “direttori di dipartimento” sono sostituite con le parole “dirigenti di Area Funzionale”.

Art. 3

1. Al fine di procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, agli incarichi apicali in corso di espletamento si applica l'istituto della prorogatio per *un termine massimo di 90 giorni* decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.⁵

Art. 4

1. Il disposto di cui all'art. 10, comma 3, legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, s'intende riferito anche al Consiglio regionale.⁶

Art. 5

⁵ Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2007, n. 8

⁶ L'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18/2004 così recita: “3. Per garantire la funzionalità dei Dipartimenti fino alla copertura dei posti vacanti mediante espletamento di un concorso pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di Dirigente di Servizio a dipendenti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale appartenenti ai ruoli della Giunta regionale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ed in servizio da almeno due anni nel Dipartimento nell'ambito del quale i medesimi incarichi sono conferiti. I suddetti incarichi hanno durata massima annuale e possono essere rinnovati”.

Alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, comma 2, le parole “del regolamento d'attuazione”, sono sostituite con le parole “definite dalla Giunta regionale”;
- b) all'art. 3, comma 2, sono abrogate le parole “, nel tempo previsto dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere e realizzare iniziative che comportino attività di ricerca o di innovazione tecnologica”;
- c) l'art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente:
“I premi pari a € 24.000,00 ciascuno sono erogati in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno stage presso un'università calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria”;
- d) all'art. 3, comma 4, le parole “dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10” sono sostituite con le parole “dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le procedure di selezione sono automatiche ed esclusivamente per titoli”;
- e) all'art. 4, comma 2, le parole “dal regolamento di attuazione” sono sostituite dalle parole “dalla Giunta regionale”;
- f) all'art. 4, comma 4, le parole “dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10” sono sostituite con le parole “dalla Giunta regionale”;
- g) all'art. 6, comma 1, le parole “dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10” sono sostituite con le parole “dalla Giunta regionale”;
- h) all'art. 7, comma 1, le parole “nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10”, sono abrogate;
- i) all'art. 8, comma 1, le parole “impegnandosi a non modificarla per un triennio” sono abrogate;
- l) gli articoli. 9 e 10 sono abrogati;
- m) l'art. 11 è sostituito dal seguente:
“Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, determinati per l'anno 2007 in € 3.000.000,00, si provvede con i fondi del Bilancio del Consiglio regionale”.

Art. 6

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.